

Organismo di Conciliazione Forense di Varese

Linee Guida per la Mediazione Online

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Conciliazione Forense di Varese e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio.

La procedura di mediazione online potrà in ogni caso avere luogo solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso, come segue:

- 1) L'incontro di mediazione da remoto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione, in quanto compatibili, si svolge mediante collegamento telematico tra il mediatore, le parti ed i loro difensori, attuato tramite piattaforma Teleskill Live o Zoom a scelta del Mediatore.
- 2) Le parti, previamente, dovranno aver manifestato per iscritto il loro consenso all'incontro di mediazione da remoto secondo il modulo allegato di seguito.

In particolare, le parti ed i loro difensori dovranno garantire di:

- a. Essere dotati degli strumenti informatici idonei alla partecipazione alla videoconferenza ed alla possibilità di sottoscrivere in forma digitale o in forma grafica documenti informatici.
 - b. Essere in grado di utilizzare efficacemente la piattaforma.
 - c. Collegarsi da un luogo che garantisca la riservatezza, con divieto di registrare audio o video dell'incontro.
- 3) La segreteria dell'Organismo di Mediazione o il mediatore provvede ad inviare alle parti ed ai difensori costituiti nel domicilio elettronico eletto la comunicazione con la data e l'ora del collegamento e con il link e le credenziali per poter accedere alla videoconferenza.
 - 4) Alla data e ora indicate il Mediatore attiverà una sessione di videoconferenza a cui accederanno le parti ed i loro difensori.
 - 5) Il mancato collegamento della parte e/o del difensore entro 10 minuti dall'orario di inizio della videoconferenza, in assenza di comunicazioni che segnalino un legittimo impedimento, sarà considerato come assenza all'incontro di mediazione.
 - 6) Il mediatore, in presenza di oggettive difficoltà tecniche di collegamento tra i partecipanti alla videoconferenza, tali da inibire l'effettività dell'incontro di mediazione, dichiara l'impossibilità dell'incontro in videoconferenza, vi pone

termine, rinviando ad altra data e redige verbale dell'incontro da lui sottoscritto, attestante tali circostanze; verbale che sarà trasmesso ai difensori delle parti.

- 7) Il mediatore, collegato da remoto, da luogo che garantisca la necessaria riservatezza, redige il verbale dell'incontro sul suo computer ed avrà la possibilità di mostrarne il contenuto mediante condivisione dello schermo (share screen).

Le parti collegate hanno la possibilità, su autorizzazione del mediatore, a loro volta di condividere lo schermo o interagire con scritti in chat.

- 8) Al termine dell'incontro, il verbale dell'incontro di mediazione e/o l'accordo sarà trasmesso dal mediatore alle parti ed ai difensori delle parti mediante la piattaforma oppure posta elettronica o PEC; costoro provvederanno a ricevere il testo del verbale e/o accordo quale file informatico in formato PDF.

Le parti ed i difensori dotati di firma digitale sono tenuti a sottoscriverlo digitalmente in modalità PADES; le parti prive di firma digitale dovranno apporre un segno grafico in calce al file PDF (o mediante scansione di documento analogico o, preferibilmente, mediante utilizzo di programmi PDF editor – reperibili gratuitamente per ogni piattaforma software: a titolo di esempio per PC Foxit Reader, ecc; per smartphone Android o iOS, “Firma digitale manoscritta PDF” ecc.) e restituirlo nella medesima forma.

Al fine di ottenere un unico documento informatico, accompagnato dalle firme digitali dei difensori e, infine, del mediatore, il documento informatico PDF SIGNED dovrà essere trasmesso e firmato in modo sequenziale come segue:

- a. Prima devono firmare le parti che appongono firma grafica (scansionata o disegnata) e successivamente i difensori che firmano digitalmente
- b. Il mediatore dunque invia il file PDF alla Parte 1 che sottoscrive e lo reinvia al mediatore, il quale lo invia alla Parte 2, e così via. Dopo aver raccolto le firme delle parti il mediatore invierà il file ai difensori che firmeranno digitalmente dopo le parti anche in segno di certificazione della sottoscrizione della parte.
- c. Ultimo firma digitalmente il mediatore.

- 9) Il documento informatico sottoscritto (verbale e/o accordo) viene trasmesso dal mediatore via email alla segreteria dell'Organismo di Mediazione che ne cura la conservazione ed il rilascio di duplicati informatici a norma di Legge.

L'opzione di svolgere le procedure di mediazione con sessioni in videoconferenza e/o firma digitale è valida per tutte le procedure. Si applica infatti:

- alle mediazioni in corso in modalità tradizionale (con primo incontro già svolto di persona presso l'Organismo e conclusosi con la dichiarazione di prosecuzione della mediazione);
- alle mediazioni in corso in modalità telematica;
- alle mediazioni già avviate e in attesa di primo incontro;
- alle mediazioni da avviare (domande nuove).

L'OPZIONE SI ESERCITA

Per le procedure nuove contrassegnando il consenso sul modulo di domanda o di adesione.

Per le procedure in corso con comunicazione alla Segreteria dell'Organismo.

Nel caso in cui tutte le parti comunichino il loro consenso prima della data fissata per l'incontro in presenza:

- La segreteria avverte il mediatore
- Viene fissata la data e l'ora della videoconferenza
- La Segreteria comunica la data alle parti ed avvocati allegando il link per la videoconferenza, come sopra specificato nel protocollo.

MODALITA' MISTA

- L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla firma dell'accordo, o singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro/i di mediazione;
- Il servizio di *Mediazione On-Line* è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite la *Stanza di Mediazione On-Line* e le altre parti partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

IDENTIFICAZIONE DEI PRESENTI E RISERVATEZZA

La partecipazione all'incontro di parti, avvocati e eventuali terzi è subordinata alla tempestiva trasmissione via email alla segreteria o al mediatore delle scansioni dei documenti di chi parteciperà ed i relativi poteri.

Nessun'altra persona potrà partecipare in alcuna forma alla procedura senza identificazione e senza il preventivo consenso delle parti e del mediatore.